

Comune di Gruaro

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA



REGOLAMENTO INCENTIVI RECUPERO EVASIONI TRIBUTARIA IMU E TARI

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione del Giunta Comunale n. 112 del 30/12/2019

INDICE

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

ARTICOLO 2 - Costituzione del Fondo

ARTICOLO 3 - Destinazione del Fondo

ARTICOLO 4 - Trattamento accessorio

ARTICOLO 5 - Modalità di erogazione dell'incentivo

ARTICOLO 6 - Rapporti con altri servizi comunali

ARTICOLO 7 - Entrata in Vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i criteri e le modalità di costituzione e destinazione di una quota fino al 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento e relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), al fine di intensificare il recupero dell'evasione tributaria.

Articolo 2 - Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito un apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato da entrate accertate e riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, come risultanti dal conto consuntivo approvato e fino ad un massimo del 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive relative ad atti di accertamento IMU e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario precedente.

Articolo 3 - Destinazione del Fondo

La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, o con atto successivo, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.

Articolo 4 - Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto della eventuale quota destinata al potenziamento delle dotazioni strumentali, sono ripartite tra il personale dell'Area Finanziaria e Tributi impiegato nell'attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali ed eventuale personale appartenente ad altri servizi comunali che hanno concorso effettivamente al recupero dell'evasione dell'IMU/TARI.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i responsabili incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi dell'Area Finanziaria e Tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, nonché definiti gli indicatori di risultato.
5. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 - Modalità di erogazione dell'incentivo

Al fine di pianificare l'attività di cui al presente Regolamento, il Segretario comunale, d'intesa con il Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, definisce annualmente le modalità di attuazione degli obiettivi di recupero dell'evasione IMU e TARI, il personale dipendente che sarà impiegato in tale attività e procederà alla verifica a consuntivo dei risultati raggiunti.

L'ammontare complessivo del Fondo destinato annualmente al trattamento accessorio verrà suddiviso tra il personale dell'Area Finanziaria e Tributi e gli eventuali collaboratori appartenenti ad altri uffici comunali, di norma, secondo le seguenti percentuali:

- Personale Area Finanziaria e Tributi addetto all'accertamento compreso il funzionario responsabile dell'imposta 90%
- Collaboratori amministrativi e tecnici appartenenti ad altri uffici dell'Ente 10%

Alla ripartizione ed erogazione degli incentivi agli aventi diritto provvederà il Segretario comunale sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo di ciascun dipendente, ovvero in termini di tempo, impegno, responsabilità e risultato dell'attività di recupero dell'evasione IMU e TARI. Qualora non si verificano collaborazioni con dipendenti di altri uffici dell'Ente, la quota di incentivo relativa verrà ripartita tra gli altri dipendenti impiegati nel recupero dell'evasione.

Articolo 6 - Rapporti con altri servizi comunali

Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri servizi comunali, utili allo svolgimento dell'attività di recupero dell'evasione, sono considerati come regolari scambi di dati tra servizi diversi e non rientrano pertanto nelle collaborazioni di cui al precedente articolo 5.

Articolo 7 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e si applica alle attività di recupero delle evasioni IMU/TARI accertate e riscosse dall'anno 2019.